



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia (di seguito "Organismo"), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 - FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate dagli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti dagli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Ordine territoriale di Perugia, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrare, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un referente;
- b) una segreteria amministrativa.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia

Articolo 6 – REFERENTE

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'organismo:

- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;
- nomina o sostituisce i gestori della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento;
- presenta al Consiglio dell'Ordine il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sulla gestione in tempo utile per consentire al Tesoriere di redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ordine.

Eventuali impegni di spesa che non trovino capienza nei capitoli di bilancio dell'Organismo, dovranno essere presentati al Consiglio dell'Ordine, anche al fine dell'approvazione delle variazioni di bilancio.

Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

L'attività prestata dal referente non potrà essere oggetto di compenso.

Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa è composta da un segretario nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia e da una persona fisica con compiti operativi, scelta dallo stesso Consiglio dell'Ordine, preferibilmente tra il suo personale dipendente.

Essa ha sede presso l'Organismo.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito. La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento di quanto dovuto.

Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

L'elenco, formato al momento della costituzione con delibera del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia, verrà aggiornato costantemente a cura del referente in considerazione delle eventuali richieste di ammissione e/o di cancellazione.

Per ogni procedura i gestori della crisi non possono essere meno di due e più di tre.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione e di competenza nonché in base alle direttive impartite dal Consiglio dell'Ordine al referente. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del decreto 202/2014 il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia, per la scelta del gestore della crisi, ha disposto di utilizzare la procedura del sorteggio. In particolare i professionisti saranno estratti da due differenti urne: una contenente i nominativi, preselezionati dal referente, di professionisti competenti; una contenente i nominativi, preselezionati dal referente, di professionisti meno esperti. In caso di procedure complesse, il terzo componente dovrà essere estratto dall'urna contenente i nominativi, preselezionati dal referente, dei professionisti competenti. Al fine di garantire la rotazione degli incarichi, i nominativi dei professionisti estratti saranno reinseriti nelle urne solo dopo aver nominato tutti i professionisti presenti nelle stesse.

Il gestore della crisi, anche in forma collegiale, svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia

Articolo 9 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Ogni gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità e/o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014, e al referente.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Articolo 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Articolo 11 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Articolo 12 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il gestore della crisi può rinunciare all'incarico solo se sussistono gravi e giustificati motivi; qualora rinunci a due incarichi senza motivazione, verrà cancellato d'ufficio dall'elenco dei gestori della crisi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia

Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati, decadono dall'incarico.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

Articolo 15 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi comprendono quelli per il gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'organismo. In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

L'organismo può valutare l'opportunità che sia versato dal debitore, quale acconto sul compenso complessivo, un importo **non inferiore al 30%** del compenso determinato sulla base dei parametri precedenti avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia

In ogni caso, a titolo di acconto per l'organismo, è dovuto un importo minimo non inferiore a Euro 200,00 (duecento/00) anche nelle ipotesi enunciate nella Sezione seconda della Legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio.

Un importo pari all'acconto minimo dovrà essere versato dal debitore istante al momento del deposito della domanda presso l'organismo.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato a mezzo di bonifico bancario intestato all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia – IBAN: IBAN IT20A0887103000011000000990 – BCC Spello e Bettona (indicazione delle modalità di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 49 d.lgs. n. 231/2007).

L'eventuale conguaglio dell'acconto fino all'importo prestabilito dovrà essere versato, entro 30 giorni dal termine della verifica della documentazione, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente citato al precedente punto (indicazione delle modalità pagamento del conguaglio in conformità a quanto previsto dall'art. 49 d.lgs. n. 231/2007).

Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012.

Articolo 16 – RIPARTIZIONE DEI COMPENSI

L'acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

- 85% in favore del gestore della crisi;
- il restante 15% sarà trattenuto dall'organismo per i costi di amministrazione.

Articolo 17 – RESPONSABILITA'

L'organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale dei gestori della crisi designati dal referente nell'adempimento della prestazione.